

**GIURISDIZIONE: Ordine di demolizione - Di alcuni manufatti abusivi - Disposto dalla Procura della Repubblica in dichiarata esecuzione di una sentenza penale di condanna - Impugnazione in s.g. - Controversie in materia - Giurisdizione del G.O. - Sussiste**

**Tar Toscana - Firenze, Sez. III, 26 gennaio 2022, n. 78**

*“[...] Gli atti impugnati sono stati adottati dalla Procura della Repubblica di -OMISSIS- in dichiarata esecuzione di tre sentenze penali di condanna, con le quali era stata altresì ordinata la demolizione di alcuni abusi edilizi realizzati sul terreno poi acquistato dagli odierni ricorrenti, destinatari delle tre ingiunzioni proprio nella loro veste di attuali proprietari del fondo in questione.*

*Se così è, il relativo sindacato giurisdizionale non appartiene al giudice amministrativo, bensì al giudice ordinario, giacché, pur trattandosi di potere di natura amministrativa, quando sia esercitato dal giudice penale esso è assoggettato all’esecuzione nelle forme previste dagli artt. 655 e ss. c.p.p., che attribuiscono al pubblico ministero il ruolo di organo promotore dell’esecuzione e devolvono al giudice dell’esecuzione le controversie inerenti il titolo, come nel caso in esame, ovvero le modalità esecutive dell’ingiunzione a demolire [...]”.*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2022 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

1. I signori -OMISSIS- ed -OMISSIS- impugnano tre ingiunzioni a demolire notificate loro dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS- in esecuzione di altrettante sentenze penali di condanna, pronunciate a carico di certo -OMISSIS- in ordine agli abusi edilizi realizzati su di un terreno oggi in proprietà degli stessi ricorrenti, i quali lo hanno acquistato nell’anno - OMISSIS- dagli eredi del -OMISSIS-, frattanto deceduto.

Il gravame è affidato a due motivi in diritto, con i quali è fatta valere rispettivamente la prescrizione delle sentenze di condanna sottostanti agli atti impugnati (primo motivo) e l’estinzione per prescrizione dei reati accertati in capo all’autore degli abusi (secondo motivo).

1.1. L’intimata Procura della Repubblica non si è costituita in giudizio.

1.2. Sulla domanda cautelare formulata in ricorso, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022.

2. Il ricorso è manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione e la controversia può essere pertanto definita con sentenza in forma semplificata. La questione di giurisdizione, rilevata d'ufficio, è stata sottoposta in camera di consiglio al difensore dei ricorrenti, il tutto ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 60 e 73 co. 3 c.p.a..

2.1. Gli atti impugnati sono stati adottati dalla Procura della Repubblica di -OMISSIS- in dichiarata esecuzione di tre sentenze penali di condanna, con le quali era stata altresì ordinata la demolizione di alcuni abusi edilizi realizzati sul terreno poi acquistato dagli odierni ricorrenti, destinatari delle tre ingiunzioni proprio nella loro veste di attuali proprietari del fondo in questione.

Se così è, il relativo sindacato giurisdizionale non appartiene al giudice amministrativo, bensì al giudice ordinario, giacché, pur trattandosi di potere di natura amministrativa, quando sia esercitato dal giudice penale esso è assoggettato all'esecuzione nelle forme previste dagli artt. 655 e ss. c.p.p., che attribuiscono al pubblico ministero il ruolo di organo promotore dell'esecuzione e devolvono al giudice dell'esecuzione le controversie inerenti il titolo, come nel caso in esame, ovvero le modalità esecutive dell'ingiunzione a demolire (per tutte, cfr. Cass. pen., sez. III, 7 giugno 2016, n. 41498; id., 24 maggio 2016, n. 41489; id., 23 maggio 2013, n. 40763).

2.2. Le ragioni della decisione rendono superfluo disporre la rinnovazione della notifica del ricorso, eseguita nei confronti della Procura della Repubblica presso la sua sede (*rectius*: presso l'indirizzo PEC della Procura), anziché presso gli uffici (o l'indirizzo PEC) dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, come prescritto dall'art. 11 R.D. n. 1611/1933.

La riproposizione del giudizio nel termine perentorio di tre mesi da passaggio in giudicato della presente sentenza fa salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, ferme restando le preclusioni e decadenza eventualmente già intervenute (art. 11 co. 2 c.p.a.).

2.3. Nulla è dovuto per le spese processuali, stante la mancata costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti e le altre persone fisiche menzionate nella decisione.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Buonauro, Presidente FF

Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore

Silvia De Felice, Referendario

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.